

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 28/01/2021

FATTO

Il cliente, stipulato in data 13/6/2019 un contratto di finanziamento con decorrenza 1° luglio 2019, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, contesta il conteggio estintivo comunicato dall'intermediario il 14.8.2019. Presentato reclamo in data 15/11/2019, nel quale veniva richiesto il ricalcolo del conteggio di estinzione anticipata in quanto comprenderebbero oneri addebitati in eccesso (spese di istruttoria e commissioni di intermediazione), afferma di avere ricevuto risposta negativa dall'intermediario, che ha confermato, in data 11/2/2020, il conteggio di estinzione anticipata. Contestato tale diniego in data 24/4/2020 e invitato ulteriormente l'intermediario a riformulare il conteggio di estinzione anticipata, senza ottenere ulteriore riscontro, il cliente reclama, alla luce della sentenza della CGE dell'11 settembre 2019 (relativa al procedimento C-383/18), il diritto alla restituzione di tutti i costi indipendentemente dalla loro natura up front o recurring e domanda la restituzione della somma di euro 6084,99.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa che il contratto alla data delle difese presentate risulta ancora in essere (al 30/9 sono state corrisposte n. 15 rate) e conclude che manca il concreto interesse ad agire della parte ricorrente in quanto il ricorso da questi presentato si qualifica come meramente consulenziale, volto a contestare la quantificazione degli oneri addebitati nel conteggio estintivo del 14.8.2019. Precisa di avvalersi, nell'ambito della propria attività di concessione di finanziamenti contro cessione

del quinto, di una rete di intermediari del credito per l'attività di promozione e collocamento. Per quanto riguarda le richieste del cliente rileva, in particolare, che i principi della CGUE dell'11 settembre 2019 non trovano applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale. Ove così non fosse, opererebbe un'interpretazione *contra legem*. Quanto statuito nella c.d. sentenza Lexitor non troverebbe in ogni caso applicazione per le commissioni di intermediazione (lettera D del contratto), in quanto, tra i principi ivi richiamati, vi sarebbe quello secondo cui la norma comunitaria è finalizzata ad evitare comportamenti elusivi del finanziatore, ravvisabili nell'imposizione unilaterale di costi ulteriori. Tali principi, pertanto, non potrebbero essere applicati a quei costi che il finanziatore subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (per esempio le imposte) o per contrattazione e fatturazione con terzi (in primis le commissioni di intermediazione). Per quanto riguarda le commissioni di intermediazione/di rete esterna, il ricorrente si sarebbe autonomamente rivolto all'intermediario del credito; i costi addebitati corrisponderebbero alle attività di quest'ultimo e troverebbero esatta corrispondenza in quanto fatturato. Per quanto riguarda gli ulteriori oneri/commissioni, il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi recurring (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorrente replica che la circostanza che il contratto di finanziamento sia ancora in essere non è tale da degradare la domanda formulata a mera manifestazione di dubbio o esigenza conoscitiva; l'affermazione secondo cui i principi stabiliti dalla CGUE dell'11 settembre 2019 non hanno efficacia immediata nei rapporti privatistici trascura il principio del valore *erga omnes* delle pronunce della Corte di Giustizia UE; la loro applicazione non conduce a una interpretazione *contra legem* posto che il giudice nazionale interpreta la norma nazionale in modo conforme al diritto comunitario come interpretato dalla Corte stessa. Replica ulteriormente che la contestazione secondo cui la sentenza Lexitor non riguarda le componenti di costo rappresentate da oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi è contraddetta da precedenti giurisprudenziali. In subordine formula pari richiesta con riferimento alla data del 15.11.2019 in cui le spese sono quantificate in € 5.429,89. In estremo subordine chiede al Collegio di determinare l'importo delle spese dovute o i criteri che l'intermediario dovrà seguire per il relativo conteggio.

DIRITTO

Il Collegio osserva che, alla data delle controdeduzioni (11.11.2020), l'intermediario indica il finanziamento come non ancora estinto. Al 30.9.2020 risultano infatti corrisposte n. 15 quote sulle 120 complessive. L'intermediario chiede, pertanto, di dichiarare in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Dalle repliche si trae conferma che il contratto di finanziamento non è stato estinto.

Il Collegio prende atto del fatto che, poiché il finanziamento non è ancora estinto, è preclusa la possibilità di definire l'esatto ammontare degli oneri da rimborsare in sede di conteggio estintivo, in quanto il numero di rate residue evolve in relazione al prolungarsi del rapporto contrattuale. Ciò nondimeno, non sembra al Collegio che difetti l'interesse ad agire del ricorrente, che contesta le modalità di calcolo del conteggio estintivo richiesto all'intermediario al fine di valutare la convenienza dell'estinzione anticipata. Egli chiede, in particolare, l'accertamento del diritto a ottenere il rimborso proporzionale alla vita residua

del contratto di tutti gli oneri, anche quelli c.d. upfront, al fine di ottenere dall'intermediario il corretto calcolo delle restituzioni.

Il Collegio, presa visione delle condizioni economiche e delle clausole concernenti l'ipotesi dell'estinzione anticipata, constata che, in effetti, è stata prevista l'esclusione del rimborso delle spese fisse e delle commissioni accessorie.

Il Collegio osserva che la clausola tesa a escludere il diritto al rimborso di commissioni anticipatamente versate dal cliente – siano esse upfront o recurring – contrasta con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18 (c.d. Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, è investita del monopolio dell'interpretazione del diritto dell'Unione, cosicché grava sugli organi giudicanti nazionali l'obbligo di interpretare conformemente al diritto dell'Unione Europea anche le norme interne, indipendentemente dalla idoneità della fonte normativa europea a produrre effetti diretti o "orizzontali". Non vi è dubbio, dunque, che questo Collegio debba uniformarsi all'interpretazione della direttiva sul credito al consumo come fissata dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata. In questo senso, del resto, si è orientato il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Come è noto, la Corte di Giustizia, nel caso "Lexitor", ha stabilito che l'art. 16 della direttiva sul credito al consumo, "letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Come è noto, la Corte ha stabilito che l'art. 16 della direttiva sul credito al consumo, "letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Premesso, quindi, il diritto al rimborso di tutte le commissioni, il Collegio passa alla loro qualificazione sulla base della descrizione delle voci contenuta nelle condizioni generali di contratto e definisce upfront le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali, che dovranno essere rimborsate in base al criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il Collegio conclude che sono fondate le doglianze del cliente circa il calcolo delle restituzioni a lui dovute in caso di estinzione anticipata, in quanto questo non tiene conto dei principi di diritto elaborati dalla Corte di giustizia e recepiti dal successivo Collegio di Coordinamento.

Il Collegio, pertanto, afferma il diritto del ricorrente a ricevere un nuovo conteggio estintivo che includa i costi upfront, da calcolare in proporzione alla durata residua del contratto tramite il metodo della curva degli interessi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere un nuovo conteggio estintivo che includa il rimborso dei costi upfront ai fini dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA